



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. nr. /Area 1 Ter OSP Roma,

Ai Sig.ri Sindaci e Commissari Straordinari
della Città Metropolitana di Roma Capitale

E, p.c. Al Questore di
ROMA

OGGETTO: Proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da
CAVID-19 e connessa proroga della validità degli atti.

- Delibera del Consiglio dei Ministri in data 21 aprile 2021.
- Decreto Legge 30 aprile 2021 nr. 56 "Disposizioni urgenti in materia di
termini legislativi". Indicazioni operative.

Seguito:

- Circolare prefettizia nr. 25474/Area 1 Ter O.S.P. del 22/01/2021.

Il Direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale presso il Dipartimento della
Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha diramato l'unita circolare nr.
557/PAS/U/006637//12982.D(11) datata 12/05/2021 con la quale ha inteso aggiornare
ulteriormente le indicazioni volte ad uniformare l'applicazione ai settori regolati dalla
legislazione di pubblica sicurezza delle disposizioni introdotte dalla decretazione di
urgenza, in ragione della proroga al 31 luglio p.v. dello stato di emergenza connesso alla
situazione epidemiologica in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 21 aprile
2021.

A tale specifico riguardo, è stato evidenziato che per effetto dell'entrata in vigore
della recente decretazione di urgenza anti – COVID-19 sono state introdotte ulteriori
disposizioni, qui brevemente riassunte, che attengono ai seguenti settori:

- *Proroga della validità degli atti amministrativi ad effetto ampliativo.*

Secondo il meccanismo introdotto dall'art. 103 del D.L. 17/03/2020 nr. 18, convertito
nella L. 24/04/2020 nr. 27, il differimento dello stato di emergenza produce
automaticamente la proroga della validità per i successivi 90 giorni dei provvedimenti
amministrativi in scadenza. In conseguenza di tale automatismo, i provvedimenti
amministrativi ad effetto ampliativo, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio
2020 ed il prossimo 31 luglio, andranno a scadere il **29 ottobre p.v.**

La medesima disciplina si applica anche agli atti ad effetto ampliativo, comunque
denominati, scaduti tra il **1 agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020**, che non siano stati
ancora rinnovati.



*Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo*

- *Proroga della validità dei documenti di riconoscimento.*

L'art. 2 del D.L. 30 aprile 2021 nr. 56, modificando l'art. 104 del D.L. 18 del 2020, invece, ha disposto la proroga della validità dei documenti di riconoscimento. In particolare, la citata norma ha differito al 30 settembre 2021 la validità dei documenti in scadenza dal 31/01/2020. Tra questi sono inclusi i libretti personali sui quali viene rilasciata la licenza di porto d'armi ai sensi dell'art. 61 del R.D. 635 del 6 maggio 1940 (Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.) e dei libretti personali delle guardie giurate di cui all'art. 71 del medesimo R.D.

- *Proroga dello stato di emergenza epidemiologica e somministrazione di alimenti e bevande nei circoli del Terzo settore.*

Per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei circoli ricreativi, culturali e sociali del terzo settore, continua a trovare applicazione l'art. 2-bis del D.L. 14 gennaio 2021 nr. 2, convertito nella L. 12 marzo 2021 nr. 29.

Per effetto di tale intervento normativo, la sospensione delle attività dei sopra indicati circoli – adottata nell'ambito delle misure di contenimento dell'emergenza pandemica – non determina la sospensione delle attività di somministrazione a favore degli associati, laddove ricorrano determinate condizioni.

In particolare, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, la disposizione sopra richiamata, non essendo ancora operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, richiede che si tratti di associazioni ricomprese tra gli enti disciplinati dall'art. 101, comma 3, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr. 117.

Ciò premesso, al fine di aderire ad analoga richiesta del Ministero dell'Interno e considerato che le indicazioni contenute nel presente atto di indirizzo trovano applicazione nei procedimenti amministrativi regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza che sono stati trasferiti al sistema delle Autonomie, si invitano codesti Enti ad adottare le opportune misure nell'ambito della sfera di autonomia costituzionalmente garantita.

Il Prefetto
(Piantedosi)

